

suoi patrimoni, sono destinate, in definitiva, a regolare la produzione, la distribuzione e lo scambio delle ricchezze (§ 78), ma producono non altro che nuove specie di limiti alla proprietà privata.

Ciò si vede tanto nel regolamento giuridico degli immobili, quanto in quello dei mobili. Perchè il grande slancio della ricchezza mobiliare, che si rivelava d'un tratto dopo secoli di lunga depressione economica, non era fatto per cancellare quella distinzione tra le due categorie di beni, che l'alto medio evo e il diritto germanico avevano già favorito (§ 67), nè l'opera dei giuristi era da tanto da restituire integra la distinzione romana delle cose corporali e incorporali. Quello slancio della ricchezza mobiliare, che si produsse nelle città italiane dopo le Crociate, con l'avviamento del grande traffico terrestre e marittimo, offrì anzi nuovo fondamento all'antica separazione, perchè l'impiego dei capitali nel commercio, nelle industrie, nelle banche, fu favorito con norme tutte singolari (§ 100), e la proprietà fondiaria ne risultò, almeno presso i grandi centri urbani dell'Italia superiore e media, deprezzata e stremata, per quanto si continuasse a reputarla base di sicuro benessere; finchè più tardi, con la decadenza delle industrie (§ 109), ritornò a prevalere.

Ma intanto, da queste vicende, che tendevano a mutamenti del diritto, si trasse motivo per conservare la netta distinzione tra mobili e immobili, richiedendo diverse norme per l'una o per l'altra categoria di beni; e si assegnò carattere immobiliare anche a diritti di natura diversa, quando si voleva confortare i mezzi per farli valere e procurarne la conservazione nel patrimonio familiare, ciò che avvenne non soltanto per i diritti feudali, ma per ogni diritto che potesse avere relazione con immobili: censi, decime, rendite fondiarie, strumenti rurali, animali addetti alla cultura, considerandoli nella loro destinazione; mentre si attribuì carattere mobiliare ad ogni diritto relativo a cosa mobile: obbligazioni,